



**Agenzia Regionale per il Lavoro e l' Istruzione
in Liquidazione**
(Ente soppresso ex art. 1 L.R. 18 gennaio 2016 n. 1)

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza - Aggiornamento 2025**

INDICE

Parte I
Piano Anticorruzione Arlas in Liquidazione Aggiornamento 2025 - 2027

1. Analisi del contesto
2. Processo di adozione del PTPC
3. Gestione del rischio
 - 3.1 Indicazione delle attività a più elevato rischio corruzione, "aree di rischio"
 - 3.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
4. Codice di comportamento
5. Altre iniziative

Parte II
Analisi del rischio

1. Analisi del rischio
2. La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio
3. Misure di prevenzione

Parte I

Piano Anticorruzione ARLAS in Liquidazione Aggiornamento 2025 - 2027

1.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione (Arlas) per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 18 gennaio 2016 n. 1, è stata soppressa ed è in fase di liquidazione (comma 3) dei rapporti pregressi con estinzione definitiva subordinata all'effettivo trasferimento del personale di ruolo in servizio nell'organico della Regione Campania.

Nelle more della procedura si è proceduto all'adozione in forma semplificata del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2024 - 2026, nonostante l'avvenuto trasferimento ex lege di tutte le funzioni istituzionali dell'ex Arlas in capo alla struttura amministrativa regionale competente in materia (Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - D.G.11) adeguando lo strumento alla diversa mission della gestione liquidatoria che potrà essere conclusa soltanto all'esito del trasferimento del personale dell'Ente soppresso nei ruoli regionali (D.P.G.R. n. 105/2016).

1.1 Analisi del Contesto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di "gestione del rischio" è quella relativa all'*analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.2 Contesto Esterno

Negli Enti controllati/vigilati dalla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, risulta opportuno analizzare i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro degli Interni alla Presidenza della Camera dei deputati per le Province Campane e di quelle dove ha sede l'interlocutore dell'Ente.

1.3 Contesto Interno

L'attuale struttura organizzativa dell'Arlas in Liquidazione, a seguito dello scioglimento degli organi statuari per effetto del provvedimento di soppressione/liquidazione, è organizzata in un unico settore amministrativo e tecnico. La dotazione organica attuale è costituita da un Commissario Liquidatore esterno (Funziario della Regione Campania) e n. 16 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 15 full-time e n. 1 part-time al 50%.

1.4 Mappatura dei Processi

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC ha previsto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

Nel caso di specie, l'A.R.La.S. è un ente soppresso in liquidazione le cui funzioni, come stabilito all'art. 1, co. 2, L.R. n. 1/2016, attualmente "*sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta Regionale*". Il Commissario Liquidatore, nominato con D.P.G.R. n. 11 del 25/01/2016 e ss.mm.ii., dalla data di insediamento (28.01.2016) sta svolgendo, come previsto dall'art.

1, co. 5, L.R. n. 1/2016, tutte le “attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione quali la gestione e liquidazione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso”. La suddetta Legge Regionale prevede altresì che “La Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione”.

Attualmente il personale in servizio dell'Arlas in Liquidazione, oltre ad attuare per le funzioni commissariali e dare corso alle attività liquidatorie e alla gestione dei rapporti giuridici in corso alla data della soppressione, supporta anche gli Uffici della Direzione Regionale 50 11 nell'attuazione delle proprie funzioni statutarie incrementate da quelle ad essa trasferite ex lege dall'Ente soppresso.

Ne consegue che la mappatura dei processi è stata relazionata alle attività meramente residuali dell'Ente in Liquidazione per effetto della soppressione, posto che le attività operative di collaborazione del personale Arlas fanno direttamente capo alle strutture amministrative titolari delle funzioni istituzionali della Regione Campania.

I processi innovativi introdotti dalla legislatura d'emergenza, adottata per fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia da Covid 19 del 2020 caratterizzati dai criteri di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la celere la realizzazione di interventi pubblici in deroga alla legislazione ordinaria, non hanno avuto incidenza pratica sulla statica e circoscritta attività amministrativa della Gestione Commissariale dell'Arlas, così come evidenziato nelle relazione annuale del RPCT che pur prende atto delle nuove misure di prevenzione e gestione del rischio corruzione ed in materia di trasparenza contenute nel PNA 2022 e successivi aggiornamenti, per il necessario adeguamento al mutato quadro normativo.

2. Processo di adozione del PTCPT.

In considerazione delle ristrette dimensioni strutturali e, principalmente, delle residuali attività proprie dell'Ente soppresso circoscritte alla liquidazione, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione dell'aggiornamento del PTPCT 2025 - 2027 che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in Liquidazione.

In generale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ha il dovere, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e delle Deliberazioni ANAC in materia, di svolgere prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla corruzione:

- proporre all'organo di indirizzo politico per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCP;
- proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- riferire sull'attività svolta nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno.

Nel caso di specie, il PTPCT ed i suoi aggiornamenti nonché i relativi compiti del RPC, fermi i contenuti indefettibili, vanno adeguati all'attività propria di liquidazione nelle more dell'estinzione dell'Ente.

3. Aree di Rischio -

Sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti Macro Aree:

Area A:

Gestione attività liquidatoria:

- ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
- ricognizione e gestione del personale alle dipendenze dell'ente per il trasferimento alla Direzione regionale competente (art. 1 c. 3 L.R. n. 1/2016);
- inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente per il trasferimento alla Direzione regionale competente (art. 1 c. 3 L.R. n. 1/2016);
- formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal art. 1 c. 5 L.R. n. 1/2016, per la definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso;
- ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione dell'Ente.

Tipologie di rischio connesse

violazioni / arbitrario esercizio dei poteri conferiti.

Area B:

Acquisizione eventuale di collaborazioni e consulenze, nei limiti delle attività di liquidazione dell'Ente soppresso e per l'attuazione delle funzioni trasferite alla Regione Campania:

- conferimento di incarichi professionali.

Tipologie di rischio connesse

- individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di consulenze, di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze dell'ente;
- irregolare composizione delle commissioni di selezione finalizzata alla individuazione di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, ad esempio, la predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Area C:

Affidamento, nei limiti delle attività di liquidazione dell'Ente soppresso e per l'attuazione in continuità amministrativa delle funzioni trasferite alla Regione Campania, di servizi e forniture:

- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture;
- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- requisiti di qualificazione;
- requisiti di aggiudicazione;
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- redazione del crono programma;
- varianti in corso di esecuzione del contratto;
- subappalto;
- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Tipologie di rischio connesse:

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, nonché degli eventuali titoli valutabili dalla commissione, al fine di favorire un'impresa;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o affidamenti per false “emergenze”;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- insufficienza delle garanzie organizzative e procedurali idonee ad assicurare l'imparzialità della fase di verifica del possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di accesso e dei titoli dichiarati in sede di gara.

4. Valutazione del Rischio -

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo individuati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.1 Identificazione del rischio -

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della L.190/2012.

Per ciascuna attività, processo o fase, è necessario evidenziare i possibili rischi di corruzione che emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri del PNA 2019 - 2022: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un “gruppo di lavoro” coordinato dal Commissario Liquidatore e composto da funzionari dell'Ente.

4.2 Analisi del rischio -

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

Il PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Secondo l'ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine”.

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, ossia, delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

4.3 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi -

Per il PNA 2019 i criteri e valori per stimare la "*probabilità*" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "*gruppo di lavoro*" per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*".

4.4 Stima del valore dell'impatto -

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

Il PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale = 1; 100% del personale = 5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio.

Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

4.6 Ponderazione del rischio -

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In pratica, una formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

4.7 Trattamento -

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC adottato ed attuato dall'ex Arlas contiene misure, anche di carattere trasversale, tarate sulle funzioni attive dell'Ente passate alla gestione della Regione Campania per cui lo strumento vigente va adeguato alle attività e funzioni meramente residuali della gestione liquidatoria.

5. PROGRAMMA TRASPARENZA - Misure trasversali per il trattamento del rischio corruzione -

Tra le misure trasversali per il trattamento del rischio particolare rilievo assume la trasparenza. Il “Programma Trasparenza” costituisce una “sezione” del PTPC e la materia trova nella legge la propria regolamentazione ed articolazione (L. n. 241/1990, D.Lgs. n. 150/2009, L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. 97/2016).

Nello specifico, il sito web istituzionale dell'ex Arlas in Liquidazione - Gestione Commissariale contempla la sezione “Amministrazione Trasparente” articolata in sottosezioni che garantisce l’agevole reperimento delle informazioni da parte dei cittadini. La trasparenza amministrativa attuata attraverso questo strumento che consente ai cittadini un controllo sulle attività amministrative dell'Ente costituisce una misura di prevenzione della corruzione. Il Responsabile della Trasparenza, che riveste anche la qualifica di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha il compito di controllare il rispetto, da parte del personale, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Deve, inoltre, segnalare al Commissario Liquidatore, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’UPD le ipotesi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità. Deve controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’Accesso civico.

Altre le misure trasversali per il trattamento del rischio sono le seguenti:

- a) informatizzazione dei processi: la misura consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- b) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti : la misura consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- c) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: la misura consente di far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

5. Formazione in tema di anticorruzione -

Compatibilmente con le attività, finalità, durata temporanea e risorse finanziarie limitate della Gestione Liquidatoria, al RPC resta formalmente assegnato il compito di individuare i soggetti incaricati della formazione e i collaboratori cui somministrare la formazione in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza nonché il compito di definire i contenuti della formazione che sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari di formazione *online*, in remoto, ecc.. per una durata minima di tre ore annue per ciascun dipendente.

6. Codice di comportamento -

L'Ente soppresso ha un proprio codice di comportamento, approvato con D.D. n. 34 del 05.03.2014 e adottato con Delibera del C.d.I. n. 14 del 20/03/2014, che trova ancora piena validità ed applicazione, *mutatis mutandis*, nelle more del trasferimento del personale nei ruoli della Regione Campania.

Trova piena applicazione l'art. 55-*bis*, comma 3, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito con D.D. Arlas n. 30 del 28.02.2014, con competenza a svolgere e concludere i relativi procedimenti a norma dell'articolo 55-*bis*, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

7. Altre iniziative -

7.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale -

La dotazione organica attuale dell'Ente in Liquidazione è ristretta, consta attualmente in n. 16 unità tra Funzionari (n. 8) e personale di cat. B (n. 8), tale da non consentire, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili, la pianta organica non prevede figure dirigenziali.

In ogni caso l'Ente, nella presente fase di consultazioni per la definizione delle condizioni per il trasferimento del proprio personale nei ruoli regionali, è impossibilitato ad attivare iniziative utili (mobilità, comando, ecc.) ad assicurare l'attuazione della misura che di fatto non è applicabile.

7.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato -

L'Ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'articolo 1, commi 19-25, della Legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, escludendo, in tutti i casi in cui sia possibile, il ricorso all'arbitrato.

7.3 Monitoraggio del PTPC -

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili dei procedimenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Parte II

Analisi del rischio

1. Analisi del rischio

Come previsto nella Parte I, Capitolo 3 - *Gestione del rischio*, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio concreto del verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

2. Metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte I, Capitolo 2 "*gestione del rischio*".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- 1) L'identificazione del rischio;
- 2) L'analisi del rischio:
 - 2.1 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - 2.2 Stima del valore dell'impatto;
- 3) La ponderazione del rischio;
- 4) Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - B - C e D elencati nella tabella che segue.

Di seguito sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "*valutazione del rischio*" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

n.	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
2	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,66	1,50	3,99
3	C	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,83	1,5	5,75
4	D	Gestione attività liquidatoria	2	1,5	3

3. Misure di prevenzione

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre, il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

- *misure obbligatorie*;
- *misure ulteriori*.

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Le *misure obbligatorie* sono quelle previste nella Parte I del presente piano (Cap. 4, 5 e 6).

Le attività con valori di maggiore rischio devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.

In particolare, è prevista l'attivazione delle seguenti misure ulteriori:

- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'ente e i soggetti che con esso stipulano contratti, e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

L'Ente individua, quali idonee misure di prevenzione dei reati in questione, le seguenti modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie:

- separazione delle funzioni e dei ruoli di responsabilità, di impulso, decisionali, esecutivi, di realizzazione e di controllo;
- segmentazione fra più operatori/funzionari dei processi (ai fini della loro condivisione, trasparenza e controllo);
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- specifica attività di formazione ed informazione del personale;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria ed al perseguimento dei correlati obiettivi;
- procedura per la valutazione degli approvvigionamenti;
- procedura per la valutazione dei fornitori;
- procedura per la selezione del personale.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- *obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- *impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. La stessa viene attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.